

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 585 e 594-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BEDIN)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2002

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 585)

**d'iniziativa dei senatori NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, ANGIUS
e PASCARELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2001

Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 594)

**d'iniziativa dei senatori PALOMBO, SEMERARO, MINARDO,
FIRRARELLO e ARCHIUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo dei disegni di legge nn. 585 e 594	»	8
Testo proposto della Commissione	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente testo unificato trae origine da due disegni di legge: il disegno di legge n. 585, avente come primo firmatario il senatore Nieddu, e il disegno di legge n. 594, avente come primo firmatario il senatore Palombo. Essi hanno lo stesso titolo «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» e perseguono la stessa finalità.

Poiché differivano solo nella stesura della norma, ciascuno sottolineando elementi interessanti, ciò ha facilitato sia la predisposizione del testo unificato sia la sostanziale convergenza della Commissione difesa.

Del resto il problema è maturo per trovare soluzione. Di esso la Commissione difesa del Senato aveva avuto modo di occuparsi nel luglio 2001 nell'esame dello «Schema di decreto ministeriale recante contributi della Difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2001». In quella occasione il relatore ha ricordato che la Commissione difesa del Senato ha più volte richiesto al Governo di superare l'accorpamento prodotto dal legislatore con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, in considerazione del fatto che l'INSEAN e l'IHB, in quanto enti deputati rispettivamente alla promozione della ricerca nel settore dell'architettura navale a beneficio anche della marina mercantile e allo studio dell'idrografia e delle scienze tecniche ad essa collegate in raccordo con gli uffici idrografici nazionali, sono oggettivamente estranei alla natura dei finanziamenti da assicurare con questo capitolo, ed anzi introducono nella sua gestione elementi di rigidità che limitano la discrezionalità dello stesso Governo.

Lo stanziamento è annualmente fissato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed è attualmente imputato al capitolo 4091 dello stato di previsione del Ministero della difesa, secondo una procedura (approvazione della legge finanziaria, piano di ripartizione approvato dai Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, pareri delle Commissioni parlamentari, predisposizione e firma del decreto ministeriale, invio alla Ragioneria centrale) che ne ritarda inevitabilmente l'effettiva erogazione ai destinatari.

Sono state costanti le segnalazioni che il Senato ha fatto nel corso degli anni, attraverso la Commissione difesa, finché l'iniziativa, per tentare di risolvere la questione fu presa dalla stessa Commissione che, nella passata legislatura, approvò in sede referente un disegno di legge, teso proprio ad estrapolare tali enti dal capitolo di spesa riservato alle altre associazioni o enti a favore di altra e più funzionale collocazione di bilancio.

Attualmente infatti la questione dell'impatto del finanziamento di questi due organismi è stata incidentalmente risolta per effetto della approvazione della legge 7 marzo 2001, n. 61. INSEAN e IHB infatti si connotano come istituti di ricerca scientifico-tecnologica, lontani quindi dalla natura sociale, assistenziale, commemorativa degli altri enti con cui erano associati nella assegnazione dei contributi.

Il presente testo unificato si prefigge di svincolare i due istituti di ricerca dalla procedura di approvazione prevista nella legge in cui sono inseriti, rendendo disponibili i relativi fondi - senza oneri aggiuntivi - secondo le esigenze, i tempi e le modalità congrue con le molteplici attività dei due istituti. In particolare si prevede la non applicazione

dei commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per quanto riguarda l'IHB e l'INSEAN, i cui contributi, nella misura di 72.300 euro per l'IHB e 4.906.340 euro l'anno per l'INSEAN, non saranno più imputati al capitolo 4091 dello stato di previsione del Ministero della difesa ma saranno iscritti ad un apposito capitolo del Ministero della difesa ma saranno iscritti ad un apposito capitolo del medesimo stato di previsione, con contestuale trasferimento dei fondi.

Va osservato che questa prima necessaria differenziazione dei contributi agli istituti oggetto del presente testo unificato rispetto a quelli erogati agli enti di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà successivamente perfezionarsi trasferendo alle competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti sia l'INSEAN sia l'IHB.

È la natura stessa degli enti e la gestione dei finanziamenti pubblici che lo richiedono.

Il contributo all'IHB del Governo ha carattere obbligatorio e vincolante per effetto dell'articolo XIV della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa il 3 maggio 1967 e resa esecutiva ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 925, secondo una scala basata sul tonnellaggio delle flotte dei Governi partecipanti alla Convenzione. Negli ultimi anni il relativo contributo è stato erogato con notevolissimo ritardo e, da ultimo addirittura ben oltre la chiusura degli esercizi finanziari 1997 e 1998, in netto contrasto con la prescrizione dell'articolo 13 del regolamento finanziario dell'IHB, che richiede il pagamento al 1° gennaio dell'esercizio finanziario in corso, e con evidenti negativi riflessivi per l'immagine del Paese.

Il contributo all'INSEAN, il cui importo è fissato dalla legge 25 luglio 1990, n. 208, pur avendo carattere obbligatorio ed essendo destinato ad un istituto di sperimentazione e ricerca di rilievo, ha subito negli ultimi anni, per effetto della citata legge n. 549 del 1995,

pesanti e progressive riduzioni per soddisfare le richieste degli altri enti e associazioni incluse nel medesimo capitolo di spesa. Solo quest'anno, con l'approvazione della legge 7 marzo 2001, n. 61, che ha previsto lo stanziamento di 4 miliardi a favore delle associazioni combattentistiche del Ministero della difesa, si è potuto pienamente soddisfare l'intero stanziamento previsto per l'istituto ammontante a 9.500 milioni annui.

Quest'ultima legge elimina ogni possibile ostacolo alla rapida approvazione delle norme al nostro esame. Nessuno dei due disegni di legge comporta oneri aggiuntivi, in quanto la legge 7 marzo 2001, n. 61, è già munita di propria copertura per il triennio 2001-2003, e, inoltre, non è modificato l'importo delle poste assegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativamente ai contributi dovuti ad enti e associazioni.

Per quanto riguarda in particolare l'INSEAN, una tempestiva iniziativa parlamentare in materia di fonti di finanziamento si inserirà anche nella ristrutturazione che l'Istituto ha in corso sulla base in particolare delle norme sul «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche» di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e di quella su «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati» di cui al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. In base a queste disposizioni l'INSEAN ha adottato dal 30 marzo di quest'anno un nuovo regolamento di organizzazione generale, informato ai criteri di maggiore autonomia degli enti di ricerca previsti dalle citate disposizioni.

Inoltre una normativa specifica per l'INSEAN darà maggiore flessibilità all'azione non solo dell'Istituto ma anche del Governo, in considerazione del fatto che si tratta di un istituto attraverso il quale si sta realizzando e potrebbe ulteriormente svilupparsi una interessante politica di cooperazione sia europea che transatlantica: l'INSEAN partecipa, ad

esempio, ad un programma finanziato dall'*Us Navy*.

Sul piano europeo, in questo momento sono ad esempio in corso tre progetti sostenuti dall'Unione europea nell'ambito del programma EUCLID (*European Cooperation for long Term in Defence*), gestito dalle marine militari dei Paesi membri. Il primo è dedicato allo studio del flusso ad alto numero di Reynolds attorno a carene di navi militari. Il secondo è rivolto all'ottimizzazione di forme di carena per navi militari. Il terzo ha come oggetto l'ottimizzazione di metodologie progettuali avanzate.

Nell'ambito del Quinto programma quadro di Ricerca, Sviluppo e Dimostrazione dell'Unione europea, approvato il 22 dicembre 1998, l'istituto partecipa al progetto NORMA, che ha come obiettivo nuove metodologie di progetto in campo vibrazionale-acustico per scafi veloci allo scopo di

abbattere i livelli delle vibrazioni e dei rumori a bordo.

Poiché la politica di difesa europea è in una fase di evoluzione e di strutturazione, disporre di norme specifiche per un istituto come l'INSEAN non mancherà di rendere più concreta la partecipazione italiana.

Anche in considerazione di questi elementi, il testo unificato detta le norme comuni per estrapolare i contributi relativi all'IHB e all'INSEAN dal novero delle contribuzioni ricomprese nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria, con oneri a carico del capitolo 4091 dello stato di previsione del Ministero della difesa, e per prevedere il passaggio degli oneri relativi all'IHB e INSEAN a nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, con contestuale trasferimento dei fondi, su apposito capitolo dedicato.

BEDIN, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

6 dicembre 2001

La Commissione, esaminato il testo unificato per i disegni di legge n. 585 e n. 594, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

4 dicembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato per i disegni di legge nn. 585 e 595, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che, nel caso in cui l'approvazione del provvedimento non intervenisse prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 2002, sarebbe necessario modificare la clausola di copertura, adeguando i riferimenti normativi alla predetta legge, previa verifica della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 585

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
NIEDDU ED ALTRI

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica ai contributi erogati in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). I contributi ai predetti enti sono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è determinato a favore dell'IHB in lire 200 milioni. A decorrere dalla data predetta il contributo annuo a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è determinato in lire 9.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 594

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
PALOMBO ED ALTRI

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2001 in misura non inferiore a lire 9.500. milioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'INSEAN.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2002 in misura non inferiore a 4.906.340 euro.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a 72.300 euro.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri*)

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 9.700 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 3.700 milioni per il 2002 e 9.700 milioni per il 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Palombo ed altri*)

3. La dotazione dei contributi annui a favore degli organismi di cui al comma 2 è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e iscritta in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. *Identico.*

